

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2020

OGGETTO: DECRETO CURA ITALIA MARZO 2020

“MISURE PER LE IMPRESE” - EMERGENZA COVID 19

Con il DL 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – “Decreto Cura Italia di Marzo 2020” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) in vigore dal 17/03/2020, sono state previste alcune norme straordinarie finalizzate a “mitigare” gli effetti negativi delle misure di contenimento del contagio sull’economia del Paese nel mese di Marzo 2020.

Lo Studio fornirà supporto specialistico e assistenza completa per tutte le procedure attuative di tali misure, riguardanti nello specifico:

1. lavoratori dipendenti
2. famiglie
3. artigiani e commercianti, professionisti ed imprese

Le misure riguardanti i primi due punti, ossia lavoratori dipendenti e famiglie, saranno oggetto di successiva e separata informativa.

Per quanto riguarda il comparto produttivo, invece, ossia **lavoratori autonomi, commercianti ed imprese** (punto 3), abbiamo selezionato e sintetizzato le misure di immediato interesse.

A) Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

1) “Aumento del credito alle imprese”.

Il decreto ha previsto il potenziamento di alcuni istituti già presenti nel sistema bancario nazionale come il Fondo di garanzia per le PMI o la Cassa Depositi e Prestiti, per l’accesso al credito destinato alle attività imprenditoriali o professionali. Si tratta di un ampliamento dei fondi di garanzia statali, inizialmente previsto per 9 mesi, che consentiranno alle imprese di far fronte ad esigenze di liquidità con agevolazioni dal punto di vista delle garanzie richieste e a tassi agevolati.

2) “Sospensione dei finanziamenti e mutui sino al 30 settembre 2020”.

Previa richiesta indirizzata all’Istituto di Credito interessato, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate in scadenza prima del 30 settembre 2020 è SOSPESO sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

- Al fine di ricevere maggiori informazioni sugli strumenti utilizzabili, Vi invitiamo a contattare i Vostri Istituti di Credito (Banche, Finanziarie) di fiducia.

- Lo studio fornirà tutto il supporto e l’affiancamento necessario nei rapporti con i finanziatori individuati.

B) Misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese.

1) “Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi”.

Il decreto ha previsto:

- lo spostamento al 20 marzo 2020 di tutti versamenti in scadenza il 16 marzo 2020. Tale norma consente a chi non abbia versato le somme dovute lo scorso 16 marzo, di versare senza sanzioni e interessi entro il 20 marzo 2020. Tale spostamento è stato possibile tramite la rimessione in termini prevista all’art. 60 del Decreto.

- la possibilità, per le imprese, gli artigiani e i professionisti con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro (da verificare in riferimento all’anno 2019), di versare entro il 31/05/2020 tutte le scadenze previste dal 08/03/2020 al 31/03/2020. Tale versamento può essere fatto in unica soluzione senza interessi e sanzioni, oppure in 5 rate mensili a partire dal 31/05/2020).

Le scadenze oggetto della presente misura sono relative esclusivamente a IVA, ritenute e trattenute dei sostituti d’imposta, contributi INPS e INAIL. Ne restano escluse, a titolo esemplificativo, le somme dovute per il versamento della Tassa di Vidimazione dei Libri sociali per l’anno 2020, che andrà comunque versata entro il 20/03/2020 dai soggetti che non abbiano già provveduto alla naturale scadenza del 16/03.

Al riguardo, l’INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze senza alcuna possibilità di proroga dei versamenti.

- **Lo Studio provvederà, come di consueto, ad avvertire tutti i clienti e a richiedere eventuale autorizzazione al versamento telematico delle deleghe F24 (in unica soluzione o a rate) delle somme dovute.**

2) Possibilità di non applicare la ritenuta d'acconto.

E' prevista la possibilità, per le imprese, gli artigiani e i professionisti con volume d'affari non superiore a 400 mila euro (da verificare in riferimento all'anno 2019) a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, di non applicare la ritenuta d'acconto. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta, ai sensi della presente disposizione, e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3) Attività di accertamento e riscossione

Il decreto prevede:

- la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
- la sospensione dei pagamenti delle cartelle (non oggetto di rateizzazioni) in scadenza dal 8 marzo al 31 maggio, da pagare in unica soluzione il 30 giugno;

- lo spostamento delle scadenze delle rate relative alle procedure di Rottamazione–ter dello scorso 28/02/2020 e del Saldo e Stralcio del prossimo 31/03/2020, che dovranno essere pagate entro il 31/05/2020.

- **Al momento NON sembrano rinviabili i pagamenti di rateizzazioni relative ad avvisi bonari o cartelle esattoriali, che pertanto dovranno continuare ad essere pagate alle normali scadenze previste nei piani di ammortamento.**

4) “Indennità e crediti d’imposta”.

Il decreto ha previsto:

- un’indennità di 600 euro per i professionisti ed i Co.Co.Co. iscritti alla gestione separata dell’INPS.

- un’indennità di 600 euro:

- per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (artigiani e commercianti) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- per gli stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo dal 01/09/2019 alla data di entrata in vigore del decreto;
- per gli operai agricoli a tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nell’anno 2019;
- per i lavoratori dello spettacolo, se sono iscritti al relativo fondo pensione e hanno almeno 30 contributi giornalieri versati e redditi inferiori a 50 mila euro;

- Tali “bonus” NON sono cumulabili e non vanno a chi percepisce il reddito di cittadinanza.
- Per le modalità di richiesta e le tempistiche di erogazione bisognerà attendere i regolamenti attuativi dell’INPS e del MEF nei prossimi giorni.

- la possibilità di usufruire di un credito d’imposta pari al 60% del canone d'affitto di immobili di categoria C1 pagato nel mese di marzo 2020 da contribuenti esercenti attività d’impresa (credito d’imposta “Botteghe e Negozi). Tale credito può essere richiesto soltanto dalle attività che sono stato oggetto di chiusura obbligatoria per cui per esempio supermercati, farmacie ecc. non rientrano in questa misura.

- Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24.

- la possibilità, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, di usufruire di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro.

- Per le modalità di fruizione di tale credito bisognerà attendere le disposizioni del MEF nei prossimi giorni.

Vi segnaliamo infine che nelle prossime settimane sarà emanato un ulteriore decreto contenente le misure che riguarderanno il mese di Aprile 2020 (e potenzialmente anche i successivi mesi di durata dell’emergenza).

Sarà comunque nostra cura aggiornarvi con tempestività.

Vi ricordiamo che lo Studio rimane operativo in modalità **“back-office”** e che i nostri Professionisti sono a vostra completa disposizione in caso di necessità.

A tal proposito vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti per richiedere chiarimenti o assistenza, anche in merito alla presente circolare:

Email: segreteria@studiosba.it

Telefono: 0761/627821

Cellulare / Whatsapp: 328/5655852

Ronciglione 18/03/2020

**SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI**